

Circolare B

alle casse di disoccupazione su la contabilità
e la chiusura dei conti
(del 1^o aprile 1977)

Con "istruzione" del 1^o aprile 1977, l'UFIAML ha emanato prescrizioni particolareggiate su la contabilità e la chiusura dei conti delle casse di disoccupazione. Detta "istruzione" si limita a definire le più importanti questioni relative alla contabilità, segnatamente per quanto concerne la ripartizione dei conti. In quanto all'esecuzione delle singole operazioni contabili, non è la citata "istruzione", bensì la presente circolare che fornisce le spiegazioni necessarie in merito. Per l'esecuzione delle operazioni contabili e la chiusura dei conti devono essere osservate, singolarmente, le seguenti norme.

I.

Esecuzione delle operazioni contabili correnti

1 Indennità di disoccupazione

Le indennità di disoccupazione pagate vanno addebitate al rispettivo conto (6.0). Le indennità di disoccupazione non ancora pagate a fine anno, per le quali tuttavia il diritto è già acquisito nel momento in cui la chiusura dei conti viene inoltrata, vanno parimente addebitate al

conto "indennità di disoccupazione" (6.0) e accreditate al conto "indennità di disoccupazione non pagate" (2.6). Tali indennità vanno poi addebitate a quest'ultimo conto in occasione del successivo pagamento.

Se trattasi di perdite di guadagno subite da assicurati che non hanno più alcun rapporto di lavoro con un datore di lavoro (disoccupati totali), si deve conteggiare, nell'anno amministrativo, quelle indennità giornaliere per le quali il diritto è acquisito fino al 31 dicembre. Se invece trattasi di perdite di guadagno subite da assicurati in seguito a riduzione della durata del lavoro (disoccupati parziali), si deve conteggiare, nell'anno amministrativo corrente, le indennità giornaliere corrispondenti alle perdite di guadagno subite nel corso dell'ultimo periodo di paga, a condizione tuttavia che quest'ultimo cada, per la metà o più, su detto anno amministrativo. Caso contrario, tali indennità giornaliere dovranno essere conteggiate nell'anno amministrativo seguente.

Il conteggio nell'anno amministrativo successivo di indennità corrispondenti a perdite di guadagno subite prima del 31 dicembre, è eccezionalmente ammesso soltanto quando non è stato possibile stabilire il diritto a tali indennità fino al momento in cui la chiusura dei conti viene inoltrata.

Le indennità pagate a torto nell'anno amministrativo corrente e per le quali viene stilata una domanda di rimborso vanno nuovamente e correntemente accreditate al conto "indennità di disoccupazione" (6.0) e addebitate al conto

"titolare della cassa 19.. (rimborso di pagamenti contestati)" (2.4.0). Ogni domanda di rimborso dev'essere immediatamente annunciata all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (UFIAML), con l'indicazione del numero AVS, del numero delle indennità giornaliera e dell'importo chiesto in restituzione.

Indennità di disoccupazione contestate; crediti condonati ed inesigibili

- 2 Le indennità di disoccupazione pagate che sono oggetto di contestazione vanno a carico del Titolare della cassa, risp. del Fondo di compensazione AD, secondo la decisione di revisione.

Le indennità di disoccupazione contestate che vanno a carico del Titolare della cassa, devono essere accreditate al conto "Indennità di disoccupazione contestate a carico del titolare della cassa" (7.3) e addebitate al conto "titolare della cassa 19.. (rimborso di pagamenti contestati)" (2.4.0). Se una contestazione a carico del Titolare, già conteggiata, viene successivamente totalmente o parzialmente annullata in seguito a ricorso dell'assicurato o dall'Ufficio di compensazione, l'importo corrispondente va addebitato al conto "rimborsi condonati del titolare della cassa" (6.4) e accreditato al conto "titolare della cassa 19.. (rimborso di pagamenti contestati)" (2.4.0).

Le indennità di disoccupazione contestate che vanno a carico del Fondo di compensazione AD, devono essere conteggiate nel conto d'esercizio soltanto nella misura in cui

esse devono essere restituite dall'assicurato, conformemente alla decisione di revisione. Tali domande di rimborso devono essere accreditate al conto "indennità di disoccupazione contestate a carico del fondo di compensazione AD risp. dei beneficiari" (7.4) e addebitate al conto "fondo di compensazione AD 19.. (domanda di rimborso di pagamenti contestati)" (2.5.0). I rimborsi di pagamenti contestati vanno accreditati a quest'ultimo conto. Gli importi chiesti in restituzione, quindi già conteggiati, che vengono condonati o che si rivelano inesigibili, devono essere accreditati al conto "2.5.0" e addebitati al conto "domande di rimborso condonate a carico del fondo di compensazione AD" (6.5).

Le contestazioni e i rimborsi, risp. le domande di rimborso devono essere conteggiate separatamente per ogni anno.

Spese d'amministrazione

- 3 Le spese d'amministrazione vanno addebitate al rispettivo conto (6.1). Per le voci più importanti, possono essere tenuti dei conti accessori, ai quali devono essere correntemente addebitate le rispettive spese.

Là dove le spese d'amministrazione preventivate vengono conteggiate complessivamente alla fine dell'anno, si può fare astrazione dalla tenuta di conti accessori.

Il Fondo di compensazione AD bonifica al Titolare della cassa di disoccupazione le spese fisse e variabili preventivate, ossia le spese approvate dall'Ufficio di com-

pensazione. Le spese d'amministrazione conteggiate ma non approvate sono a carico del Titolare della cassa; esse devono quindi essere accreditate al conto "spese di amministrazione non approvate a carico del titolare della cassa" (7.5) e addebitate al conto "spese di amministrazione non approvate a carico del titolare della cassa" (2.7).

Prestazioni assicurative del Fondo di compensazione AD

- 4 Le entrate, risp. le prestazioni dal Fondo di compensazione AD devono essere accreditate al corrispondente conto-entrate (7.0).

Interessi e imposta anticipata

- 5 Le casse possono conteggiare gl'interessi netti o lordi. Se vengono conteggiati soltanto gl'interessi netti, bisogna in tal caso accreditarli correntemente al conto "interessi attivi" (7.1). Alla fine dell'anno amministrativo, il totale dell'imposta anticipata chiesta in restituzione va accreditato al conto "interessi attivi" e addebitato al conto "imposta anticipata da riscuotere" (2.3). Gl'interessi dei libretti di risparmio e di deposito devono essere addebitati al corrispondente conto "libretti di risparmio e di deposito" (1.3).

Se vengono conteggiati gl'interessi lordi, si deve allora accreditare gl'importi lordi al conto "interessi attivi" (7.1) e addebitare correntemente l'imposta anticipata al conto "imposta anticipata da riscuotere" (2.3). Gl'interessi passivi vanno addebitati al corrispondente conto "interessi passivi" (6.2).

Alla fine dell'anno amministrativo, devono essere rilevati gli interessi "pro rata". Gli interessi "pro rata" attivi vanno accreditati al conto "interessi attivi" (7.1) e addebitati al conto "attivi transitori" (4.0). Gli interessi "pro rata" passivi vanno addebitati al conto "interessi passivi" (6.2) e accreditati al conto "passivi transitori" (4.1).

Titoli

- 6 I titoli ammessi vanno addebitati, secondo il loro valore nominale, al conto "titoli" (3.0). Se il prezzo d'acquisto è superiore al valore nominale, la differenza dev'essere addebitata al conto "perdite derivanti da differenze di quotazione e spese per l'acquisto di titoli" (6.3); se, viceversa, il prezzo d'acquisto è inferiore al valore nominale, la differenza dev'essere accreditata al conto "guadagni derivanti da differenze di quotazione" (7.2). Le tasse d'emissione e i costi d'acquisto sono parte integrante del prezzo d'acquisto. Per contro, non sono parte integrante del prezzo d'acquisto o di vendita, gli interessi rateali addebitati o accreditati, che vanno quindi conteggiati sui conti "interessi passivi" (6.2), risp. "interessi attivi" (7.1).

In caso di vendita, il valore nominale dev'essere accreditato al conto "titoli" (3.0) e gli eventuali maggiori o minori proventi vanno conteggiati come differenze di quotazione. I rimborsi parziali di titoli devono essere indicati sui titoli stessi e accreditati al conto "titoli". I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio o di deposito devono essere addebitati, risp. accreditati al corrispondente conto "libretti di risparmio e di deposito" (1.3).

Oltre al conto "titoli", le casse devono allestire un elenco speciale, il quale deve fornire i necessari ragguagli sul genere dei titoli, sui debitori, sul valore nominale, sul saggio d'interesse e sulla scadenza dei titoli. Per i titoli oggetto di rimborsi parziali, si dovrà indicare il valore contabile e per i libretti di risparmio e di deposito, il saldo creditore al 31 dicembre.

II.

Chiusura del conto annuale

- 7 Una volta accertatesi d'aver rilevato tutti gl'interessi, le imposte restituibili e le indennità di disoccupazione contestate a carico del Titolare o del Fondo di compensazione e d'aver conteggiato gli eventuali crediti condonati o inesigibili, le casse procederanno alla regolare chiusura di tutti i conti. I saldi dei singoli conti saranno poi riportati nel conto d'esercizio e nel bilancio.

A riporto dei saldi dei conti entrate ed uscite avvenuto, si procederà alla chiusura del conto d'esercizio. L'eccedenza degli introiti o delle spese risultante sarà quindi accreditata o addebitata al capitale d'esercizio, il cui saldo sarà poi riportato nel bilancio patrimoniale; dopo di che, si procederà alla chiusura di quest'ultimo.

Dopo la chiusura del bilancio, le casse dovranno allestire il conto annuale sul modulo "conto per l'anno 19..", edito dall'UFIAML.

III.


Apertura dei nuovi conti

- 8 Tosto che il conto annuale sarà chiuso, le poste del bilancio di chiusura dovranno essere riportate, quali poste d'apertura, nei nuovi conti. Se l'esercizio contabile del nuovo anno lo esige, i nuovi conti dovranno essere aperti già prima di procedere al riporto.

Dopo il riporto, gli eventuali attivi e passivi transitori dovranno essere estinti mediante scritture di storno. Gl'interessi "pro rata" attivi saranno accreditati al conto "attivi transitori" (4.0) e addebitati al conto "interessi attivi" (7.1). Gl'interessi "pro rata" passivi saranno addebitati al conto "passivi transitori" (4.1) e accreditati al conto "interessi passivi" (6.2). I saldi dei conti collettivi dovranno essere estinti e riportati nuovamente, mediante appropriate scritture, nei singoli conti accessori.

La circolare n. 4 sulla contabilità, del 29 dicembre 1952, è abrogata e sostituita dalla presente.

UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA
DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO
Il direttore



Bonny